

Il trattamento minimo

“Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126 ecc...;”.

E' questo il testo dell'articolo 9 della Legge 218/1952, con il quale il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la cosiddetta *“integrazione al trattamento minimo”*

A distanza di più di 6 decenni, il diritto del pensionato ad ottenere che la Sua pensione sia adeguata ad un ad un *“minimo vitale”* non è stato cancellato, anche se nel corso di questi anni sono stati numerosi sia gli interventi normativi che hanno modificato i requisiti per poterlo riconoscere sia le polemiche sui costi che questa prestazione ha comportato per la spesa pubblica, alla voce *“previdenza”*.

Ecco, allora, una guida aggiornata per conoscere, per filo e per segno, il *“trattamento minimo”*.

COS' È

Il *“trattamento minimo”* è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione *“retributiva”* (questa integrazione non spetta in caso di pensione contributiva), calcolata in base agli anni di versamento e agli stipendi percepiti è di importo molto basso, al di sotto di quello che si considera il *“minimo vitale”*.

In tal caso l'importo della rendita è aumentato (*“integrato”*) fino a raggiungere una cifra massima, stabilita annualmente dalla legge.

Fino al settembre 1983, il diritto a percepire il *“minimo”* non era condizionato dal reddito e, pertanto, nel caso in cui la pensione effettivamente spettante fosse di importo inferiore al *“minimo”* l'INPS erogava l'integrazione senza tenere conto né dei redditi posseduti dal pensionato né di quelli dell'eventuale coniuge.

Dall'ottobre del 1983, invece, il reddito diventa elemento indispensabile per verificare o meno il diritto a questo beneficio; la legge 638/1983 dispose, infatti, che per le pensioni liquidate con decorrenza successiva

al 30 settembre 1983 il “minimo” potesse essere concesso per intero solo quando il reddito personale del richiedente fosse inferiore a due volte l’importo annuo del trattamento minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al primo gennaio di ciascun anno.

Per le pensioni con decorrenza dal 1994 la legge 503/1992 ha condizionato il diritto al “minimo”, oltre che al reddito personale del richiedente, anche a quello del coniuge.

Per chi è coniugato, infatti, si deve tenere conto, cumulandoli, anche dei redditi del marito (o della moglie) e il “minimo” si può ottenere solo se il reddito personale e quello complessivo non superano i limiti fissati anno per anno. In questo modo si possono verificare diverse ipotesi a seconda se il titolare della pensione da integrare al “minimo” sia coniugato oppure no.

Ecco i vari casi.

PER CHI NON È CONIUGATO

- **Non c’è nessuna integrazione** se il reddito personale del richiedente è superiore al limite previsto e la pensione viene posta in pagamento così com’è scaturita dal calcolo.
- **L’integrazione spetta per intero** se il reddito è inferiore alla differenza tra il limite fissato dalla legge e l’importo annuo del trattamento minimo; in questi casi la pensione “a calcolo” viene elevata al trattamento minimo e l’integrazione è diversa a seconda della cifra di partenza. Facciamo un esempio di un pensionato che possieda un reddito di 2.000 euro annui e che abbia diritto, in relazioni ai contributi versati e agli stipendi percepiti ad una pensione a “calcolo” di 100 euro mensili: in questa ipotesi l’INPS “integra” la sua pensione effettiva di oltre 402,39 euro per portarla, appunto, a quel “minimo vitale” che nel 2015 è di € 502,39.
- **L’integrazione è parziale** se il reddito personale dell’interessato è compreso tra i due limiti; in questi casi l’integrazione è concessa in misura parziale e calcolata in modo che, sommando i redditi e la pensione effettivamente maturata, non si superi, appunto, il limite fissato.

PER CHI È CONIUGATO

Pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1993

Per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1993, il reddito del coniuge non concorre a determinare il diritto ad ottenere il trattamento minimo. È, rilevante solo il reddito posseduto dal pensionato che, così, come abbiamo già illustrato per chi non è coniugato, può aver diritto all’integrazione in misura intera, in misura parziale oppure non avere diritto ad alcun’integrazione.

Pensioni con decorrenza successiva al 1993

Per le pensioni con decorrenza dal 1994 il diritto al “minimo” è condizionato oltre che al reddito personale del richiedente anche al reddito del coniuge. Per chi è coniugato, infatti, si deve tenere conto, cumulandoli, anche dei redditi del marito (o della moglie) e il “minimo” si può ottenere solo se il reddito complessivo non supera quattro volte l’importo annuo del trattamento minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore all’inizio dell’anno (per le solo pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 il limite non deve superare cinque volte l’importo annuo del trattamento minimo). In questo modo, per avere l’integrazione al trattamento minimo di pensione bisogna superare un doppio sbarramento: prima si vanno a vedere i redditi personali e, solo se questi non vanno oltre il limite indicato, si va a verificare quello della coppia. Per il 2015 il reddito personale da non superare è fissato in €. 13.062,14 mentre quello cumulato con quello del coniuge è stabilito in €. 26.124,28.

Decorrenza	Requisiti	Limiti di reddito
Fino a dicembre 1993	Singolo	Trattamento minimo x 2
Per il 1994	Singolo	Trattamento minimo x 2
	Coniugale	Trattamento minimo x 5
Dal 1995	Singolo	Trattamento minimo x 2
	Coniugale	Trattamento minimo x 4

Quali redditi non si calcolano

Per verificare il diritto all'integrazione si tiene conto di tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF posseduti ad esclusione:

- dei trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;
- del reddito della casa di abitazione;
- delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
- dell'importo della pensione da integrare al minimo.

La "cristallizzazione"

Ma cosa accade se, una volta ottenuto il trattamento minimo, si supera successivamente la soglia di reddito prevista? In questo caso al pensionato è garantita la conservazione del trattamento minimo nell'importo che gli spettava alla data di cessazione del diritto all'integrazione (in termine tecnico è detta "cristallizzazione"), fino a quando quest'importo non viene superato per effetto di successivi incrementi, compresi gli aumenti di perequazione automatica sulla pensione "base" o "a calcolo".

Poiché il reddito influente sull'integrazione è quello relativo a tutto l'anno, la pensione viene cristallizzata, di regola, a partire dal 1° gennaio dell'anno interessato, nell'importo in pagamento nel del mese precedente (dicembre). Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983, in presenza di redditi influenti nell'anno 1983, le pensioni integrate al minimo sono cristallizzate dal 1° ottobre 1983 nell'importo vigente al 30 settembre dello stesso anno.

Il "minimo" in presenza di più pensioni

L'integrazione al trattamento minimo può essere riconosciuta una sola volta e, pertanto, nel caso in cui il pensionato risulta titolare di due o più trattamenti pensionistici il cui importo, determinato dal calcolo, è inferiore al trattamento minimo, l'INPS attribuisce, in presenza dei requisiti reddituali richiesti dalla legge, l'integrazione di una sola delle pensioni. Per chi è divenuto titolare di due pensioni dopo il 14 giugno 2000 - per chi è pensionato dapprima il principio è applicato su richiesta dell'interessato - l'integrazione al trattamento minimo, sempre in presenza dei requisiti reddituali previsti, è attribuita con questi criteri:

- nel caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse (ad esempio, una pensione di vecchiaia maturata come lavoratore dipendente ed una pensione di reversibilità da artigiano o commerciante), l'integrazione al minimo è attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo al momento in cui si è divenuti titolari dei due trattamenti, sulla pensione con decorrenza più remota.
- Nel caso di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione (ad esempio, una vecchiaia ed una reversibilità ambedue maturate come lavoratore dipendente) l'integrazione al minimo è attribuita sulla pensione diretta. Qualora una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

Il “minimo” per gli assegni di invalidità

Per gli assegni di invalidità erogati in base alla Legge 222/1984 l'integrazione al trattamento minimo è regolata da un'apposita disciplina.

Se l'importo della prestazione, calcolato sui contributi versati, è inferiore al minimo, l'assegno viene integrato da parte dell'INPS, fino ad una cifra che è pari all'importo dell'assegno sociale (€ 448,52 mensili per il 2015) ma che, comunque, non deve superare l'importo del trattamento minimo, che nel 2015 è pari a € 502,39. Il diritto all'integrazione è, però, condizionato dal reddito personale ovvero cumulato con quello del coniuge.

Per aver diritto all'integrazione:

- il titolare dell'assegno, se non è coniugato o se è separato legalmente, non deve avere un reddito annuo assoggettabile all'IRPEF superiore a 2 volte l'importo annuo dell'assegno sociale ;
- il titolare dell'assegno, se è coniugato o se non è separato legalmente non deve avere un reddito che, cumulato con quello del coniuge superiore a tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale.

Per determinare il reddito si tiene conto di tutti i redditi, come già detto, assoggettabili all'IRPEF, con l'esclusione di quello ricavato dalla casa di abitazione. E', inoltre, escluso dal computo dei redditi l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.

PENSIONI CALCOLATE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Per le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo, ovvero quelle riconosciute a chi ha iniziato a versare i contributi dopo il 1995 oppure a chi ha optato per il calcolo contributivo non può essere concessa l'integrazione al minimo.

COME SI CONTROLLA IL REDDITO

Come abbiamo visto, la normativa in tema di concessione dell'integrazione al “minimo prevede che il riconoscimento dipenda dall'importo dei redditi personali e del coniuge.

Per questo motivo l'INPS, seguendo quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 412 del 1991, è tenuto:

- alla *verifica annuale* delle situazioni reddituali dei pensionati, che incidono sul diritto e sulla misura delle prestazioni pensionistiche;
- al recupero, *entro l'anno successivo*, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Il sistema di controllo dei redditi, effettuato attraverso il modello RED (*mod. RED/est, per i residenti all'estero*) si basa:

- sulla classificazione di *tipologie di reddito* influente sul diritto o sulla misura di una o più prestazioni legate al reddito;
- sulle cosiddette *rilevanze*, che costituiscono i motivi per i quali una prestazione è soggetta a determinate condizioni di reddito.

Negli ultimi anni, si sono succedute modifiche normative circa l'arco temporale da prendere in considerazione per stabilire se il pensionato abbia o meno diritto a queste prestazioni assistenziali. Ciò ha provocato negli interessati difficoltà oggettive per comprendere se si abbia o meno diritto a questi benefici.

Ecco, allora, periodo per periodo, come sono cambiate le cose.

DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2009

Fino al 31 marzo 2009 il reddito da considerare ai fini del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito era quello dell'anno in corso. I limiti reddituali sono stabiliti con riferimento all'anno di spettanza della prestazione. L'arco temporale di validità del reddito coincide con l'anno solare.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 14/2009

Le novità cominciano con l'entrata in vigore della Legge 14/2009 che, con l'articolo 35, modifica la vecchia disciplina in merito al periodo da prendere come riferimento per la valutazione dei redditi e stabilisce che l'anno di reddito da prendere in considerazione per la verifica del diritto e per la determinazione dell'importo di una determinata prestazione può essere differente, a seconda che si tratti di una prima concessione o di una prestazione già corrisposta negli anni precedenti. Per la verifica del diritto e della misura della prestazione è necessario distinguere tra *l'anno di reddito* da dichiarare e *l'anno di riferimento* da considerare per stabilire i *limiti di reddito*.

Lo stesso articolo 35 prevede, poi, che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge (ovvero dal 1° aprile 2009), ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal pensionato e dal coniuge nell'*anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno*, ed ha valore per il pagamento della prestazione *fino al 30 giugno dell'anno successivo*.

DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 15 L. 102/2009

La legge 102 del 2009, ritornando sulla disciplina di cui stiamo parlando, ha integrato e, in parte, modificato le regole previste dalla Legge 14/2009.

Detta legge, all'articolo 15, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di dati utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire agli Istituti previdenziali le *informazioni* presenti nelle banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, residenti in Italia.

All'articolo 13, prevede, modificando il comma 8 dell'articolo 35 della Legge 14/2009, che a decorrere dal 1° giugno 2010

- si considerano i redditi per la corresponsione delle prestazioni *dal 1° gennaio al 31 dicembre*;
- per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati sono rilevanti i redditi conseguiti *nello stesso anno*;
- *l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali* da parte dei pensionati nei confronti degli Enti previdenziali che erogano la prestazione, limitatamente ai *redditi per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria*. La mancata comunicazione dei redditi nei tempi e nei modi stabiliti comporta la sospensione e, successivamente, la revoca della prestazione.

Tabella

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO

Anno	Importo mensile	Importo annuo	Anno	Importo mensile	Importo annuo
2015	€.502,39	€.6.531,07	2007	€ 436,14	€.5.669,82
2014	500,88	€.6511,44	2006	€ 427,58	€.5.558,84
2013	495,43	€.6440,59	2005	€ 420,43	€.5.465,59
2012	€.480,53	€.6.246,89	2004	€ 412,18	€.5.358,34
2011	€ 467,43	€.6.076,59	2003	€ 402,12	€.5.227,56
2010	€ 460,97	€.5.992,61	2002	€ 392,69	€.5.104,97
2009	€ 457,76	€.5.950,88	2002	€ 392,69	€.5.104,97
2008	€ 443,12	€.5.760,56			

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - LIMITI DI REDDITO PERSONALE

Anno	Nessuna integrazione	Integrazione intera	Integrazione parziale
2015	Oltre €.13.062,14	Fino a €.6.531,07	Oltre €.6.531,07 e fino a 13.022,88
2014	Oltre €. 13.022,88	Fino a €.6.511,44	Oltre €.6.511,44 e fino a 13.062,14
2013	Oltre €.12.881,18	Fino a €.6.440,59	Oltre €.6.440,59 e fino a €.12.881,18
2012	Oltre €.12.494	Fino a €. 6.247	Oltre €.6.247 e fino a €.12.494
2011	Oltre €. 12.153,18	Fino a €. 6.076,59	Oltre €. 6.076,59 fino a €. 12.153,18
2010	Oltre €. 11.985,22	Fino a €. 5.992,61	Oltre €. 5.992,61 fino a €. 11.985,22
2009	Oltre €. 11.901,76	Fino a €. 5.950,88	Oltre €. 5.950,88 fino a €. 11.901,76
2008	Oltre €. 11.532,56	Fino a €. 5.766,28	Oltre €. 5.766,28 fino a €. 11.532,56
2007	Oltre €. 11.339,64	Fino a €. 5.669,82	Oltre €. 5.669,82 fino a €. 11.339,64
2006	Oltre €. 11.117,08	Fino a €. 5.558,54	Oltre €. 5.558,54 fino a €. 11.117,08
2005	Oltre €. 10.931,18	Fino a €. 5.465,59	Oltre €. 5.465,59 fino a €. 10.931,18

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DEC.DAL 1995 - LIMITI DI REDDITO CONIUGALE

Anno	Nessuna integrazione	Integrazione intera	Integrazione parziale
2015	Oltre €. 26.124,28	Fino a €. 19.593,21	Da €. 19.593,21 a €. 26.124,28
2014	Oltre €. 26.045,76	Fino a €. 19.534,32	Da €. 19.534,32 a €. 26.045,76
2013	Oltre €. 25.762,36	Fino a €. 19.321,77	Da €. 19.321,77 a €. 25.762,36
2012	Oltre €.24.988	Fino a €.18.741	Da €.18741 a €.24.988
2011	Oltre €. 24.306,36	Fino a €. 18.229,77	Da €. 18.229,77 fino a 24.306,36
2010	Oltre €. 23.970,44	Fino a €. 17.977,83	Da €. 17.977,83 fino a 23.970,44
2009	Oltre €. 23.803,52	Fino a €. 17.852,64	Da €. 17.852,64 fino a 23.803,52
2008	Oltre €. 23.065,12	Fino a €. 17.298,84	Da €. 17.298,84 fino a 23.065,12
2007	Oltre €. 22.679,28	Fino a €. 17.009,46	Da €. 17.009,46 fino a 22.679,28
2006	Oltre €. 22.234,16	Fino a €. 16.675,62	Da €. 16.675,62 fino a 22.234,16
2005	Oltre €. 21.862,36	Fino a €. 16.396,77	Da €. 16.396,77 fino a 21.862,36

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE DEGLIASSEGNI DI INVALIDITA'

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2015	Oltre €. 11.661,52	Oltre €. 17.492,28
2014	Oltre €. 11.626,42	Oltre €. 17.439,63
2013	Oltre €. 11.499,80	Oltre €.17.249,70
2012	Oltre euro 11.154,00	Oltre euro 16.731,00
2011	Oltre euro 10.871,12	Oltre euro 16.306,68
2010	Oltre euro 10.699,78	Oltre euro 16.049,67
2009	Oltre euro 10.625,16	Oltre euro 15.937,74
2008	Oltre euro 10.295,48	Oltre euro 15.443,22
2007	Oltre euro 10.123,36	Oltre euro 15.185,04
2006	Oltre euro 9.924,72	Oltre euro 14.887,08



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS Cisl è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"